



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.71

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di novembre alle ore venti e minuti quindici nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco	Sì
3. ROUX Davide Giuseppe - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Dato atto che il decreto 75/2017 ha particolarmente innovato in materia di programmazione del personale, sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni, da intendersi come somma dei “posti coperti” con il “personale assumibile”, costituendo così la dotazione necessaria all'ente per lo svolgimento delle funzioni; tali piani del fabbisogno di personale devono essere redatti sulla base di linee di indirizzo definite con decreti di natura non regolamentare (articolo 6-ter, introdotto dal d. lgs. 75/2017);

Dato atto, in merito alle Linee guida della Funzione pubblica sulla programmazione di personale, che l'ANCI ha recentemente chiarito che le stesse non hanno natura regolamentare, ma costituiscono un orientamento, in quanto è sempre salvaguardata l'autonomia organizzativa garantita dal Tuel. Pertanto, per le autonomie territoriali, nonostante la revisione dell'impostazione della dotazione organica, conservano efficacia le disposizioni di legge che contengono limitazioni alle spese di personale o ai budget assunzionali; l'Anci conferma quindi che le linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa. Per quanto concerne la decorrenza dell'applicabilità (facoltativa), l'Anci richiama il principio del tempus regit actum, secondo il quale, gli atti approvati prima dell'entrata in vigore dell'atto di indirizzo ministeriale conservano la loro efficacia. In pratica, gli effetti delle Linee Guida si registrano dalla programmazione 2019-2021;

Dato atto che già con riferimento al pregresso esercizio finanziario 2018 si è provveduto a declinare la programmazione di personale secondo le citate linee di indirizzo;

Atteso che, con DGC n. 71 del 19.12.2018 è stato disposto il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 alla luce delle esigenze e criticità dell'Ente ampiamente dettagliate nel provvedimento e nel rispetto delle stesse linee di indirizzo;

Considerato che stanti i vincoli di finanza pubblica e di bilancio dell'ente nonostante le carenze non risulta possibile integrare la dotazione di personale;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

- A. Contenimento della spesa di personale;
- B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C. Lavoro flessibile;
- D. Procedure di stabilizzazione;
- E. Progressioni verticali;

A) **RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE**

A1. Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-<i>quater</i>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i Comuni sopra i 1000 abitanti.</p> <p>Art. 1 co. 562 per i Comuni fino a 1000 abitanti</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dei commi 562-557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 557) o alla spesa di personale anno 2008 (comma 562).</p>
---	---

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore di riferimento da rispettare è quello della spesa di personale del 2008, come da tabella di seguito esposta:

	Anno 2008
Spese intervento 01	99.088,05
Spese incluse nell'intervento 03	798,00
Irap	5.124,30
Altre spese di personale incluse	
Totale spese di personale	105.010,35
Altre spese di personale escluse	534,93
Totale spese di personale soggette al limite	104.475,42

Dato atto che questo Ente dispone del personale sotto indicato, di un segretario comunale a scavalco (segretario titolare di convenzione di 3 comuni); la criticità in ambito di personale è del tutto evidente, e si può attestare che tale situazione costituisce "forza maggiore", impeditiva ormai di assicurare la garanzia del disbrigo di tutte le pratiche amministrative e adempimenti tecnici; il Comune opera in costante criticità ed emergenza, in una situazione di forza maggiore nella quale non ha più la possibilità di garantire a priori lo svolgimento delle attività e delle proprie funzioni.

Considerato altresì, d'intesa con i Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009, di stabilire per il triennio 2020/2021/2022 il fabbisogno di personale correlato alle circostanze sopra indicate, da intendersi come fabbisogno *di minima* in quanto il fabbisogno reale sarebbe ben più consistente, ma purtroppo limitato a quanto segue per le limitazioni di bilancio e normative.

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E PERSONALE PRESENTE

Q.F.	INDISPENSABILI e CONTEGGIATI FINANZIARIAMENTE	IN SERVIZIO NUMERO
A		
B		
C	1,5 – AMBITO AMMINISTRATIVO	1
D		
Dir.		
Segr.		

- 1.3.1.2 –** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 1
fuori ruolo n. 1 rapporti ex art. comma 557 legge 311/2004
Cessazioni verificatesi negli anni precedenti.
n. 1 dipendente per collocamento in quiescenza (Cat. C Istruttore Amministrativo)
dal 01.07.2016.

Dato atto che:

- non risulta personale in servizio a tempo indeterminato "extra-dotazione organica" e che la spesa di personale 2020 in via di programmazione per il Bilancio di previsione è in linea con quella sostenuta nell'anno 2012, nell'anno 2013, nell'anno 2014, nell'anno 2015, nell'anno 2016, nell'anno 2017, nell'anno 2018 e con quella del 2019 con la precisazione che, negli ultimi tre anni si è registrata una sostanziale riduzione in quanto vi è stato il collocamento a riposo, nell'anno 2016, dell'istruttore addetto a servizi amministrativi ed operativi, con sostituzione parziale mediante personale ovvero esternalizzazione, come più sotto indicato;
- i rapporti a tempo determinato attualmente esistenti, sono stati costituiti con riferimento all'art. 1, comma 557, legge 311/2004, con personale di altra pubblica amministrazione;
- con riferimento alla previsione di spesa di personale, si dà atto di quanto segue con riferimento al limite generale correlato all'esercizio 2008, e al limite particolare relativo alle spese a tempo determinato:
 - ◆ il tetto di spesa di personale riferito a pregressi esercizi (dapprima 2004, ora 2008) è molto limitativo per questo tipo di enti, e non può assicurarsene a priori sempre il rispetto, in relazione alla circostanza che in passato la spesa relativa al segretario non era stata assoggettata a tale computo (disponendo una organizzazione dell'ente e correlata spesa a prescindere dal computo di tale voce), nonché alla necessitata spesa per il servizio tecnico e attività di supporto in ambito amministrativo, di cui sotto, indispensabile per garantire un minimo di funzionalità; con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, 8/2012, è stato da ultimo chiarita la portata interpretativa della spesa relativa al segretario, dopo la soppressione delle Agenzie dei segretari; eventuali provvedimenti riorganizzativi potranno peraltro essere attuati in occasione dell'attivazione delle forme associative al momento previste (Unione di Comuni, comprendente anche il Comune di Bellino), ma senza ipotizzare tempistiche trattandosi di decisioni che non dipendendo autonomamente solo da questo Ente (che ha provveduto anche a inviare all'Unione l'indicazione della provvista finanziaria e servizi associabili); l'assetto organizzativo attuale è in grado di garantire la minima funzionalità

dell'ente, senza la quale non è possibile assolvere alle funzioni essenziali del medesimo; è questo il motivo per il quale già nel piano del fabbisogno di personale 2019/2021 venne prevista la copertura di un posto di Istruttore amministrativo – Cat. C – a tempo parziale (50%) ed indeterminato;

- ◆ In proposito sono già state espletate nel 2019 la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 e quella di mobilità volontaria ex art. 30 del medesimo decreto legislativo, entrambe conclusesi con esito negativo;
- ◆ Dopo l'attivazione, stante gli esiti negativi suddetti, dell'iter per l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici, anch'essa conclusasi senza effetti, questo Ente si è determinato a partecipare alla procedura di reclutamento di personale con profilo di Istruttore Amministrativo (Cat. C.) mediante indizione di corso-concorso pubblico indetto dalla Provincia di Cuneo e dal Comune di Cuneo ed è imminente la stipula di una convenzione in tal senso;
- ◆ il volume di spesa previsto per l'anno 2020 tiene conto pertanto, di tale nuova assunzione ed è contenuto nel tetto di spesa del 2008;
- ◆ rapporti di lavoro a tempo determinato esistenti: ufficio tecnico comunale, consistente in un tecnico dipendente di altra P.A. in rapporto con il Comune di Bellino ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/2004 per alcune ore alla settimana. Tale servizio (salve future diverse determinazioni nell'ambito della costituenda Unione di Comuni) è indispensabile per questo Ente e non diversamente fungibile, non disponendo di altri tecnici; tra l'altro ne risulta necessario mantenere l'implementazione per alcune ore, come già avvenuto nell'anno 2017 e nell'anno 2018 per la difficoltà ancora esistente, dell'unico dipendente amministrativo in servizio, di garantire anche un supporto al personale a tempo determinato del servizio tecnico. Del resto non è possibile per questo Ente procedere ad un'assunzione a tempo indeterminato, sia pure parziale, per il servizio tecnico, sia per i vincoli al turn over sia perché è sempre in programmazione l'attivazione di un Servizio Tecnico di Valle da parte dell'Unione Montana Valle Varaita. A giustificazione della suddetta implementazione oraria è necessario tener conto anche che il Comune di Bellino ha attivato la partecipazione al Bando Regionale per le Borgate Alpine e che nell'ipotesi di finanziamento è indispensabile il supporto del servizio tecnico. Altro rapporto a tempo determinato, sempre con le modalità previste dall'art. 1 comma 557 citato, è quello riguardante una unità di personale amministrativo, per qualche ora alla settimana, in supporto all'unica impiegata dell'ente, resasi necessaria dopo la cessazione per collocamento a riposo dell'altra unità a tempo indeterminato, dal luglio 2016; si tratta, anche in questo caso, di supporto non diversamente fungibile e indispensabile per assicurare la stretta funzionalità dell'ente e che si prevede di mantenere almeno nei primi mesi del 2020, pur in prospettiva dell'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo part-time in considerazione dei tempi di definizione della procedura concorsuale, ancora non conosciuti, e della necessità di garantire al futuro dipendente le tempistiche indispensabili per l'inserimento nell'organizzazione del Comune.
- ◆ Dato atto che senza la presenza di tali supporti, si andrebbe a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale (adempimenti in ordine a viabilità, ambiente, patrimonio, opere pubbliche, edilizia ed urbanistica, demografici, ufficio amministrativo a supporto di tali attività); vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali");
- ◆ Atteso che si richiamano le recenti interpretazioni Corte dei Conti sezione autonomie, in relazione alle quali anche per gli enti che nell'anno 2009 ovvero nel triennio 2007-2009 abbiano sostenuto limitate spese per rapporti a tempo determinato, il limite è da intendersi costituito dalla spesa globale strettamente necessaria per adempiere alle funzioni non differibili e fondamentali e già nella precedente delibera di programmazione del personale è stato sottolineato tale aspetto;
- ◆ Considerato che, è sempre più evidente per il Comune di Bellino che finché non si attueranno i servizi associati, il Comune si troverà sempre ad operare in costante criticità ed emergenza, in una situazione di forza maggiore nella quale non ha la possibilità di garantire a priori lo svolgimento delle attività e delle proprie funzioni;

- ◆ Riepilogando, pertanto, la PROGRAMMAZIONE A TEMPO DETERMINATO: i rapporti a tempo determinato in questione consistono in:
 - conferma attività di supporto amministrativo (una persona per, mediamente, 8 ore settimanali), anche in concomitanza con l'iniziale assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo part-time alla luce delle motivazioni suddette;
 - conferma servizio tecnico mediante personale di supporto (fino a 12 ore settimanali), comprendente anche attività di supporto amministrativo;

Rilevato, in proposito, che alla luce dell'analisi sulle esigenze sia quantitative che qualitative di personale da parte di questo Ente viene effettuata, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 come sostituito dal co. 1 art. 16 L. 183/2011 (L. di stabilità 2012), l'obbligatoria ricognizione delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratti, pena la nullità degli atti posti in essere e si dà atto che considerata la consistenza del personale e le criticità precedentemente rilevate, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto del parere del Revisore dei Conti in data 21.11.2019;

Dato atto che quanto previsto in programmazione è subordinato sempre a:

- ✓ rispetto del pareggio di bilancio 2018 (legge n. 208/2015);
- ✓ comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31.3. (legge n. 232/2016);
- ✓ spesa del personale inferiore alla spesa 2008; per quanto riguarda il limite per spesa a tempo determinato (da riferirsi al 2009) si richiamano le considerazioni sopra espresse circa l'essenzialità dei servizi, la circostanza per cui è venuta meno un'intera persona a tempo indeterminato e la maggiore attività di supporto mediante personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 non comporta in realtà incremento di spesa di personale; inoltre, si fa riferimento a quanto previsto dalla Sezione Autonomie, con deliberazione n. 15/2018: la pronuncia riguarda l'operatività del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 nell'ipotesi in cui un ente locale di piccole dimensioni abbia fatto ricorso a personale a tempo determinato nel 2009, o nel triennio 2007-2009, per importi di modesta entità non suscettibili di costituire un idoneo e attuale parametro a fini assunzionali. La Corte dei Conti stabilisce l'obbligo di contenere nel tempo la spesa di personale e, contemporaneamente, di tenere in debito conto la struttura ridotta di piccoli enti e la necessità di "modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità dei servizi essenziali" (cfr Delibera 11/2012/QMIG). Il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, se di modeste dimensioni, possono contare su esigue risorse umane a disposizione e risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. In tal caso la nuova soglia di spesa costituirà il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi. Si rinvia al prospetto agli atti per le specificazioni tecniche.
- ✓ rideterminazione triennale dotazione organica (art. 6, comma 6, d. lgs. N. 165/2001); (reiterata con la presente);
- ✓ approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del d. lgs. N. 165/2001 e art. 91 del TUEL) (idem come sopra);
- ✓ ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d. lgs. N. 165/2001) effettuata con il presente provvedimento;
- ✓ approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, d. lgs. N. 198/2006 e art. 6, comma 6, d. lgs. N. 165/2001) (Comitato unico di garanzia ricostituito con DGC n. 57 in data 20.11.2017 per la durata di anni 4);
- ✓ piano per le azioni positive per il periodo 2017-2019 vigente; (DGC n. 20 del 27.03.2017);
- ✓ attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, D.L. n. 66/2014);

- ✓ approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 9 co. 1 quinquies DL 113/2006;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Personale e sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del DL 10.10.2012 n. 174;

Ad unanimità,

DELIBERA

1. si richiama integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. si dispone il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, come in premessa indicato, specificando che:
 - a. tutte le assunzioni previste costituiscono fabbisogni prioritari/emergenti e professionalità infungibili, stante la assoluta e grave carenza di personale come in premessa specificata;
 - b. le assunzioni previste non sono fondate su logiche di sostituzione bensì su maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino, anche attraverso nuove tecnologie. In via esemplificativa: abilità particolari nell'utilizzo di software e autonomia operativa;
 - c. l'attivazione della procedura concorsuale in convenzione con la Provincia di Cuneo ed il Comune di Cuneo, in conseguenza della quale dovrebbe concretizzarsi l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (50%) con profilo professionale: Istruttore Amministrativo – Cat. C., ha il compito di consentire lo svolgimento di funzioni e attività istituzionali e di core business assolutamente urgenti e non differibili;
 - d. rapporto con la vecchia dotazione organica: le linee guida del DPF prevedono che *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*; *“nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai propri fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento”*;
3. Di dare atto che il piano dei fabbisogni, comprensivo a meri fini ricognitori della ex dotazione organica dell'ente da ultimo aggiornata, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere stante l'attivazione della procedura concorsuale in convenzione è quello di seguito indicato:

- Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, prevedendo quanto in premessa indicato, evidenziando che ciò vale anche ai fini dell'inserimento definitivo nel DUP – documento unico di programmazione, 2020-2022, e aggiornamento del DUP vigente, 2019-2021, quale programma annuale e triennale del fabbisogno di personale, con neutralità della spesa:

- n. 1 istruttore amministrativo contabile – apicale resp. servizio amministrativo a tempo pieno – categoria C (COPERTO);
- n. 1 istruttore amministrativo a tempo parziale 50%: posto attualmente non coperto, e attivazione procedura concorsuale e in convenzione con Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo dopo tentativi di mobilità obbligatoria, volontaria e di utilizzo graduatore di altri Enti andate deserte (art. 3 co. 5 D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 che prevede per gli anni 2019/2021 la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente cui si aggiunge il disposto dell'art. 14 bis DL 2019 in materia di utilizzo dei residui ancora disponibili;
- n. 1 istruttore direttivo tecnico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 per max 12 ore settimanali e n. 1 istruttore amministrativo max 8 ore settimanali la cui sarà rimodulata in riduzione in relazione all'assunzione dell'istruttore amministrativo di cui sopra;

il tutto tenendo sempre conto della necessità di attivare, per maggiore omogeneità ed organicità, un servizio tecnico di Valle da parte dell'Unione Montana Valle Varaita;

4. di ribadire, come in premessa, l'amplia flessibilità di mansioni, ai sensi del d. lgs. N 165/2001, e che l'assegnazione delle risorse umane alle varie posizioni è meramente orientativa e non vincolante;

5. di assumere ampia riserva di ulteriori eventuali determinazioni modificative del presente programma che si rendessero necessarie in ragione di successive disposizioni normative o esigenze organizzative;

6. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 ovvero richiede, prima dell'attivazione, il reperimento delle risorse finanziarie; ciascuna attivazione assuntiva presuppone specifico atto che dia conto della sussistenza delle condizioni di finanza pubblica per l'assunzione stessa;

7. di disporre che l'attuazione delle presenti determinazioni programmatiche dovrà, comunque, essere improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa ai sensi di legge e in ragione di ciò, preliminarmente agli atti esecutivi dovranno essere disposti da parte dei responsabili e dagli organi di controllo interno le necessarie verifiche in tal senso, comprese le verifiche dei presupposti indicati in premessa, e non escludendo, ove occorrono, ulteriori determinazioni da parte di questo organo;

8. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;

9. Di disporre che il presente provvedimento venga sottoposto a pubblicazione in Amministrazione trasparente nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" unitamente al Conto Annuale del personale.

DOPODICHE' i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 stante l'urgenza di assicurare la funzionalità dei servizi.

IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MANFREDI Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/12/2019 al 31/12/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 16/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 16/12/2019

Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/12/2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì 26/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia
